



Direzione Regionale: POLITICHE AMBIENTALI E CICLO DEI RIFIUTI

Decreto del Presidente

N. T00121 del 18/05/2018

Proposta n. 6980

del 24/04/2018

Oggetto:

Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Attuativo 30.03.2010. Stagione balneare 2018

Estensore

Responsabile del Procedimento

Il Dirigente d'Area

Il Direttore Regionale

L' Assessore

Oggetto: Individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Attuativo 30.03.2010. Stagione balneare 2018

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del cibo, Ambiente e Risorse Naturali

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 6.10.1998, n. 45 concernente: "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio (ARPA)" e successive modificazioni;

VISTA la L.R. 18.02.2002, n. 6 concernente: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

VISTO il R.R. 6.09.2002, n. 1 concernente: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs. 30.05.2008, n. 116 concernente: "Attuazione alla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE";

VISTO il D.M. 30.03.2010 concernente: "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 1), del D. Lgs. 116/08 competono alla Regione:

- l'individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio;
- l'istituzione e l'aggiornamento del profilo delle acque di balneazione;
- l'istituzione di un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare;
- la classificazione delle acque di balneazione;
- l'aggiornamento dell'elenco delle acque di balneazione;

- la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
- azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione;
- l'informazione al pubblico ai sensi dell'articolo 15;

VISTO l'art. 5 (competenze comunali) del suddetto D. Lgs. 116/08;

VISTO il Decreto del Presidente n. T00084 del 11.05.2017 di individuazione e classificazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del decreto attuativo 30.03.2010 - Stagione balneare 2017;

CONSIDERATO che, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del decreto attuativo 30.03.2010, è necessario consentire alle amministrazioni comunali interessate l'adozione dei provvedimenti di competenza;

ATTESO che la stagione balneare inizia il 1 maggio e si conclude il 30 settembre 2018, ai sensi dell'art 2, comma 1, lettera e del D. Lgs. 116/08, mentre i campionamenti iniziano il 1 aprile e terminano il 30 settembre 2018 con le eccezioni indicate nell'Allegato 1 al presente atto;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3, lettera b, punto 3ter, della L.R. n. 45 del 1998, la Regione si avvale dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA Lazio) per le seguenti attività:

- monitoraggio delle acque di balneazione a far data dal 1 aprile di ciascun anno;
- rendere disponibili mensilmente sui siti web dell'Agenzia e del Ministero della Salute, consultabili da parte dei cittadini, i risultati del monitoraggio, durante il corso della stagione balneare;
- dare tempestiva comunicazione ai comuni interessati, al Ministero della Salute ed alla Regione Lazio, di ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni;
- trasmettere alla Regione Lazio, a conclusione della stagione balneare e non oltre il 30.11.2018, i risultati definitivi del monitoraggio e la classificazione aggiornata delle acque di balneazione;

CONSIDERATO che la valutazione e la classificazione delle acque di balneazione per la stagione balneare 2018 è effettuata sulla base dei risultati dei monitoraggi delle acque degli anni 2014-2017;

VISTO l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Lista delle acque di balneazione – anno 2018";

RITENUTO opportuno classificare per la stagione 2018 le 222 aree di balneazione (aree singole e aree accorpate) nonché indicare i punti di monitoraggio dove effettuare i campionamenti, così come riportato nell'Allegato 1 al presente atto;

CONSIDERATO che il monitoraggio delle acque deve essere effettuato ai sensi dell'art. 6, del D. Lgs. 116/08 e che i parametri e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all'Allegato A) del decreto attuativo 30.03.2010;

CONSIDERATO che i campionamenti delle acque devono prevedere anche la rilevazione dei principali parametri meteo marini e che Arpa Lazio dovrà rilevare tutti i parametri indicati all'Allegato D) del decreto attuativo 30.03.2010;

TENUTO CONTO della comunicazione del Ministero della Salute circa l'equivalenza dei metodi Colilert®-18/Quanty Tray® ed Enterolert TM – E/Quanty Tray®, per la determinazione degli Enterococchi intestinali ed Escherichia coli (ISO 17994:2004), in accordo a quanto previsto dall'art. 3, comma 9, della direttiva 2006/7/CE, secondo la quale i suddetti metodi possono essere utilizzati quali metodi alternativi a quelli previsti dall'Allegato I del D. Lgs. 116/08, fatte salve eventuali successive osservazioni da parte della Commissione europea, come disposto al punto 3, dell'art.2, del decreto attuativo 30.03.2010;

VISTO l'Allegato 6, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Procedure di monitoraggio e controllo – anno 2018";

DATO ATTO che qualora i dati di monitoraggio evidenzino un superamento dei valori limite riportati nell'Allegato A) del decreto attuativo 30.03.2010, devono essere attivate le azioni di gestione previste all'art. 2, c. 4, lettere a) e b) del decreto anzidetto e le procedure di monitoraggio e controllo riportate nell'Allegato 6 al presente atto;

DATO ATTO che le acque di balneazione classificate "scarse" devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, punto 4, lettera a) del D. Lgs. 116/08 e art. 2, punto 7 del decreto attuativo 30.03.2010;

VISTO l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Lista delle acque non adibite alla balneazione – anno 2018"

DATO ATTO che non sono comunque adibite alla balneazione le acque delle foci dei fiumi, dei torrenti, dei porti e le aree militari, come dettagliatamente definite nell'Allegato 2 al presente atto;

VISTO l'Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante "Simbologia relativa alla classificazione delle acque di balneazione";

CONSIDERATO che il programma di monitoraggio elaborato da ARPA Lazio per la stagione balneare 2018, è stato comunicato tramite il Portale delle Acque di Balneazione al Ministero della Salute entro la data stabilita dal D. Lgs. 116/08;

VISTO l'Allegato 4, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il Piano di monitoraggio per la sorveglianza dei cianobatteri, ai sensi dell'art. 3 del decreto attuativo 30.03.2010, effettuato sulla base del profilo delle acque (Allegato III al D. Lgs. 116/08);

PRESO ATTO che i laghi Salto e Ventina, inseriti tra gli specchi d'acqua che, per caratteristiche naturali, non sono soggetti a regolari fioriture di cianobatteri, nel 2017 risultano aver avuto fioriture algali;

RITENUTO opportuno monitorare con frequenza mensile, durante la stagione balneare, i suddetti laghi al fine di verificare se tali anomale fioriture algali siano legate alle particolari condizioni meteorologiche determinatesi nel 2017 oppure se siano da ritenere una caratteristica acquisita che renda necessario includere i laghi nella categoria degli specchi d'acqua soggetti a regolari fioriture di cianobatteri;

VISTO l'Allegato 5, parte integrante e sostanziale del presente atto, recante il Piano di monitoraggio per la sorveglianza delle alghe potenzialmente tossiche, ai sensi dell'art. 3 del decreto attuativo 30.03.2010, effettuato sulla base del profilo delle acque (Allegato III al D. Lgs. 116/08);

RITENUTO opportuno individuare la lista delle acque di balneazione e dei rispettivi punti di campionamento ove effettuare il monitoraggio nonché la relativa classe di qualità;

CONSIDERATO che risultano di qualità "scarsa" da più di 5 anni consecutivi le seguenti acque di balneazione: area codice IT012058117008 definita "250 m dx Foce Rio Torto" e area codice IT012058117005 definita "250m dx Fosso Moletta" entrambe ricadenti nel Comune di Ardea;

RITENUTO necessario eliminare le suddette aree dalla lista delle acque di balneazione;

RITENUTO di disporre per le suddette aree un divieto permanente di balneazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, punto b), del D. Lgs 116/2008;

STABILITO che il comune di Ardea debba disporre, per le stesse aree, un divieto permanente di balneazione, delimitando la zona vietata con adeguata segnaletica, ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs 116/2008;

RITENUTO di approvare i suddetti Allegati n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, parti integranti e sostanziali del presente atto;

DECRETA

per i motivi espressi nelle premesse, che si intendono integralmente richiamati

- di procedere con il presente atto all' individuazione e classificazione delle acque destinate alla balneazione e dei punti di monitoraggio, ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del Decreto Attuativo 30.03.2010. Stagione balneare 2018
- di approvare a tale scopo i seguenti allegati:
 - Allegato 1 - Lista delle acque di balneazione - anno 2018;
 - Allegato 2 - Lista delle acque non adibite alla balneazione - anno 2018;
 - Allegato 3 - Simbologia relativa alla classificazione delle acque di balneazione;
 - Allegato 4 - Monitoraggio per la sorveglianza dei cianobatteri - anno 2018;
 - Allegato 5 - Monitoraggio per la sorveglianza delle alghe potenzialmente tossiche;
 - Allegato 6 - Procedure di monitoraggio e controllo - anno 2018;
- che la stagione balneare, per i punti di campionamento indicati in Allegato 1, inizia il 1 maggio e si conclude il 30 settembre 2018, mentre i campionamenti iniziano il 1 aprile e terminano il 30 settembre 2018; fanno eccezione il lago di Scandarello, per il quale la stagione balneare inizia il 1 giugno e si conclude il 31 agosto 2018 (attività di campionamento dal 1 maggio al 31 agosto 2018) e la spiaggia di Valmontorio, nell'area del Poligono Militare di Latina, per la quale la stagione balneare inizia il 1 luglio e si conclude il 31 agosto 2018 (attività di campionamento dal 1° giugno al 31 agosto 2018);
- che i campionamenti delle acque di balneazione devono essere effettuati ai sensi del D. Lgs. 116/08 e del decreto attuativo 30.03.2010; i parametri e i valori limite relativi ad un singolo campione, ai fini della balneabilità delle acque, sono quelli fissati all'Allegato A del decreto 30.03.2010;
- di eliminare dalla lista delle acque di balneazione quelle risultate di qualità "scarsa" da più di 5 anni consecutivi: area codice IT012058117008 definita "250 m dx Foce Rio Torto" e area codice IT012058117005 definita "250m dx Fosso Moletta" entrambe ricadenti nel Comune di Ardea;
- di disporre per le suddette aree un divieto permanente di balneazione ai sensi dell'art. 8, comma 4, punto b), del D. Lgs 116/2008;
- che il comune di Ardea disponga, per le stesse aree, un divieto permanente di balneazione, delimitando la zona vietata con adeguata segnaletica, ai sensi dell'art. 5, del D. Lgs 116/2008;

- che le informazioni sulle aree balneabili di ciascun comune sono reperibili sul portale internet “acque di Balneazione” all’indirizzo:
<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do>
- che le acque di balneazione classificate “scarse” devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l’osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 8 al D. Lgs. 116/08;
- che dovranno essere attivate, qualora i dati di monitoraggio evidenziassero un superamento dei valori limite riportati nell’Allegato A al decreto attuativo 30.03.2010, le azioni di gestione previste all’art. 2, c. 4, lettere a) e b) del decreto anzidetto e le procedure di monitoraggio e controllo riportate nell’Allegato 6;
- di far obbligo ai Sindaci, in attuazione degli adempimenti di cui al richiamato art. 5 del D. Lgs. 116/08 di:
 - a) delimitare le acque NON adibite alla balneazione ricadenti nel proprio territorio, in conformità a quanto stabilito dal presente provvedimento, come da Allegato 2;
 - b) delimitare le zone interessate dal superamento dei valori analitici come previsti all’Allegato A) al decreto attuativo 30.03.2010, a seguito della comunicazione da parte di ARPA Lazio o qualora, nel corso della stagione balneare, si verifichi una situazione inaspettata che potrebbe avere, un impatto negativo sulla qualità delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti;
 - c) revocare i provvedimenti adottati sulla base delle disposizioni di cui alle lettere a) e b), secondo quanto riportato nell’Allegato 6 al presente atto;
 - d) apporre nelle zone interessate, in un’ubicazione facilmente accessibile nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione, la segnaletica che indichi:
 - la classificazione delle acque secondo la simbologia riportata nell’Allegato 3;
 - una descrizione generale delle acque di balneazione, in linguaggio non tecnico, basata sul “profilo” delle acque di balneazione, consultabile all’indirizzo internet:
<http://www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico/homeBalneazione.do>
- di incaricare ARPA Lazio, ai sensi dell’art. 3, lettera b, punto 3ter, della L.R. n.45 del 1998, delle seguenti attività:

- a) monitoraggio delle acque di balneazione secondo le modalità e i tempi previsti dall'art. 6 del D. Lgs. 116/08 e dal decreto attuativo 30.03.2010, a far data dal 1 aprile 2018, nei punti individuati e riportati nell'Allegato 1;
 - b) rendere disponibili mensilmente sul sito web dell'Agenzia i risultati del monitoraggio ed i bollettini relativi alle acque di balneazione;
 - c) rendere disponibili i risultati analitici dei monitoraggi mensili sul sito web del Ministero della Salute, consultabili da parte dei cittadini, durante il corso della stagione balneare;
 - d) di dare tempestiva comunicazione ai comuni interessati, al Ministero della Salute ed alla Regione Lazio, di ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni;
 - e) di trasmettere alla Regione Lazio, a conclusione della stagione balneare e non oltre il 30.11.2018, i risultati definitivi del monitoraggio e la classificazione aggiornata delle acque di balneazione;
- che Arpa Lazio dovrà svolgere il monitoraggio relativo ai Cianobatteri e all'alga *Ostreopsis ovata* nelle aree individuate, rispettivamente, negli Allegati 4 e 5;
 - di monitorare con frequenza mensile, durante la stagione balneare, i laghi Salto e Ventina, al fine di verificare se le anomale fioriture algali determinatesi nel 2017 siano legate alle particolari condizioni meteorologiche oppure siano da ritenere una caratteristica acquisita che renda necessario includere i laghi nella categoria degli specchi d'acqua soggetti a regolari fioriture di cianobatteri;
 - di inviare il presente provvedimento ad ARPA Lazio, alle Amministrazioni Comunali, al Ministero della Salute ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza;

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

Il presente decreto è redatto in due originali: uno per gli atti della Direzione Regionale Affari Istituzionali, Personale e Sistemi Informativi - Area Attività Istituzionali, l'altro per i successivi adempimenti della Direzione proponente, consta di n. 7 pagine e di n. 6 allegati e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente
Nicola Zingaretti